



GENERALI



VALORE GENERALI

CONVENZIONE SIMGENIA

**Contratto di assicurazione a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



Il presente fascicolo informativo, contenente

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata
- glossario
- modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 07/10/2013

SCHEDA SINTETICA

VALORE GENERALI

CONVENZIONE SIMGENIA

**Contratto di assicurazione a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

Generali Italia S.p.A., appartenente al gruppo Generali.

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Patrimonio netto al 31/12/2012: 1.856,77 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.238,14 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 1,37 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)¹.

1.c) **Denominazione del contratto**

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA*

1.d) **Tipologia del contratto**

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) **Durata**

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'assicurato sia in vita.

1.f) **Pagamento dei premi**

Periodicità di pagamento dei premi	Unico
Premio minimo	5.000,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Obiettivi	Tipologia di investimento	Orizzonte temporale																				
<table border="1"><tr><td></td><td>Protezione</td></tr><tr><td>✓</td><td>Investimento</td></tr><tr><td></td><td>Risparmio</td></tr><tr><td></td><td>Previdenza</td></tr></table>		Protezione	✓	Investimento		Risparmio		Previdenza	<table border="1"><tr><td>✓</td><td>Basso rischio</td></tr><tr><td></td><td>Medio rischio</td></tr><tr><td></td><td>Alto rischio</td></tr></table>	✓	Basso rischio		Medio rischio		Alto rischio	<table border="1"><tr><td></td><td>Breve</td></tr><tr><td>✓</td><td>Medio</td></tr><tr><td>✓</td><td>Lungo</td></tr></table>		Breve	✓	Medio	✓	Lungo
	Protezione																					
✓	Investimento																					
	Risparmio																					
	Previdenza																					
✓	Basso rischio																					
	Medio rischio																					
	Alto rischio																					
	Breve																					
✓	Medio																					
✓	Lungo																					

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* si caratterizza per:

- una copertura assicurativa in caso di decesso;
- un livello di rischio basso.

La parte del premio trattenuta dall'impresa a fronte dei costi del contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

¹ I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* prevede la seguente prestazione:

Prestazione in caso di decesso

Caso morte a vita intera

Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Generali Italia S.p.A. garantisce che la prestazione assicurata sia almeno pari al premio versato indicato in polizza, eventualmente riproporzionato nel caso in cui siano stati effettuati riscatti parziali.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarata dal contraente, risulta definitivamente acquisita.

Possibili valute contrattuali: euro.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “costo percentuale medio annuo”

gestione separata: GESAV

Ipotesi adottate:

Premio unico 15.000,00 euro
Età indifferente
(massima in ogni caso non superiore a 80 anni)
Tasso di rendimento degli attivi 4,0%
Durata a vita intera

Anno	CPMA
5	1,21%
10	1,20%
15	1,20%
20	1,20%
25	1,20%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata GESAV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

gestione separata GESAV				
Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,41%	3,09%	4,46%	3,23%
2009	4,41%	3,09%	3,54%	0,75%
2010	4,20%	2,94%	3,35%	1,55%
2011	4,31%	3,02%	4,89%	2,73%
2012	4,04%	2,84%	4,64%	2,97%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della nota informativa.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

GENERALI Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Philippe Donnet



Data ultimo aggiornamento:07/10/2013

NOTA INFORMATIVA

VALORE GENERALI

CONVENZIONE SIMGENIA

**Contratto di assicurazione a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.

- La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* ha una durata che coincide con la vita dell'assicurato.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico, prevede una prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Si rinvia all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto (che coincide con la morte dell'assicurato) è il risultato della capitalizzazione del premio versato, al netto dei costi.

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato non può essere inferiore al premio versato, eventualmente riproporzionato nel caso in cui siano stati effettuati riscatti parziali.

Il tasso minimo garantito in caso di morte è pari allo 0%.

La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente consolidata.

3.

Premi

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla società;
- con assegno intestato o girato alla società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto – Treviso.

4.**Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili**

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV.

Si rinvia all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata, che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La società consegna al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE**5.****Costi****5.1 costi gravanti direttamente sul contraente****5.1.1 costi gravanti sul premio**

Diritti di emissione	0,00 euro
Cifra fissa	50,00 euro

5.1.2 costi per riscatto

In caso di riscatto nelle annualità comprese tra la seconda e la quinta, la rivalutazione attribuita al capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto, è ricalcolata incrementando il valore trattenuto, definito al successivo punto 5.2, di un ulteriore valore in punti percentuali assoluti in funzione dell'anno in cui viene richiesto il riscatto, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Nel corso del	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
	1,30%	1,00%	1,00%	1,00%

A partire dalla quinta ricorrenza annuale non è applicato alcun costo.

5.2 costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	
per la prima annualità assicurativa	0,90
per le annualità assicurative successive	1,20

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore al 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 14,66%

6.**Regime fiscale**

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.

Tassazione della prestazione in caso di morte

Le somme dovute dalla società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Tassazione in caso di riscatto

Le somme corrisposte dalla società, in caso di vita dell'assicurato, in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**7.****Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8.**Riscatto**

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* riconosce un valore di riscatto, trascorso un anno dalla data di decorrenza e purché l'assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, che tengono conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Il contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente Customer Service Generali
Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel progetto personalizzato.

9.**Revoca della proposta**

Il contraente, finché il contratto non sia concluso, può revocare la proposta di assicurazione inviando all'agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la società restituisce al contraente, per mezzo della medesima agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

10.	
Diritto di recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto <u>entro trenta giorni</u> dalla sua conclusione.</p> <p>Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia S.p.A. rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte.</p>
11.	
Documentazione da consegnare alla società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	<p>Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto <u>è necessario fornire alla società la documentazione indicata all'articolo 6 delle condizioni di assicurazione.</u></p> <p>Generali Italia S.p.A. esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento, presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, della documentazione completa.</p> <p>Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); <u>decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</u></p>
12.	
Legge applicabile al contratto	Al contratto si applica la legge italiana.
13.	
Lingua in cui è redatto il contratto	<p>Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.</p> <p>Le parti contrattuali possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.</p>
14.	
Reclami	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A., Direzione per l'Italia – Tutela Cliente Customer Service Generali, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contattaci”.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS- Servizio Tutela del Consumatore- Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).</p> <p>Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. c/o GBS ScpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari
Via Castelfidardo 43/45 00198 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: IstanzediMediazioneGBSAL@GeneraliGroup.com

15.

Informativa in corso di contratto

La società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

16.

Conflitto d'interessi

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

Politiche di prodotto

La società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustificano. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Gestione degli attivi

La società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

Retrocessione di commissioni

La società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito 0,0%
- Età massima dell'assicurato 80 anni
- Durata vita intera
- Premio unico (comprensivo di cifra fissa) 100.000,00 euro
- Cifra fissa 50,00 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)
1	100.000,00	100.000,00
2	100.000,00	100.000,00
3	100.000,00	100.000,00
4	100.000,00	100.000,00
5	100.000,00	100.000,00
6	100.000,00	100.000,00
7	100.000,00	100.000,00
8	100.000,00	100.000,00
9	100.000,00	100.000,00
10	100.000,00	100.000,00
11	100.000,00	100.000,00
12	100.000,00	100.000,00
13	100.000,00	100.000,00
14	100.000,00	100.000,00
15	100.000,00	100.000,00
16	100.000,00	100.000,00
17	100.000,00	100.000,00
18	100.000,00	100.000,00
19	100.000,00	100.000,00
20	100.000,00	100.000,00
21	100.000,00	100.000,00
22	100.000,00	100.000,00
23	100.000,00	100.000,00
24	100.000,00	100.000,00
25	100.000,00	100.000,00
...

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, a partire dalla prima ricorrenza annuale.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario 4,0%
- Valore trattenuto: 0,90 punto percentuale assoluto per la prima annualità assicurativa; 1,20 punti percentuali assoluti successivamente
- Tasso minimo garantito 0,0%
- Età massima dell'assicurato 80 anni
- Durata vita intera
- Premio unico (comprensivo di cifra fissa) 100.000,00 euro
- Cifra fissa 50,00 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)
1	103.048,45	101.749,10
2	105.933,81	104.903,32
3	108.899,95	107.840,62
4	111.949,15	110.860,15
5	115.083,73	115.083,73
6	118.306,07	118.306,07
7	121.618,64	121.618,64
8	125.023,96	125.023,96
9	128.524,64	128.524,64
10	132.123,33	132.123,33
11	135.822,78	135.822,78
12	139.625,82	139.625,82
13	143.535,34	143.535,34
14	147.554,33	147.554,33
15	151.685,85	151.685,85
16	155.933,05	155.933,05
17	160.299,18	160.299,18
18	164.787,56	164.787,56
19	169.401,61	169.401,61
20	174.144,85	174.144,85
21	179.020,91	179.020,91
22	184.033,49	184.033,49
23	189.186,43	189.186,43
24	194.483,65	194.483,65
25	199.929,19	199.929,19
...


(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet



Data ultimo aggiornamento: 07/10/2013

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

VALORE GENERALI

CONVENZIONE SIMGENIA

**Contratto di assicurazione a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



PARTE I – PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONE E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni assicurate

Generali Italia S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, previo versamento del premio unico, la prestazione in caso di morte dell'assicurato corrispondente al capitale assicurato indicato in polizza rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Il contratto è riservato ad assicurati che alla data di sottoscrizione abbiano un'età non superiore a 80 anni.

Garanzie

Il capitale assicurato liquidabile non può essere inferiore al premio versato, eventualmente riproporzionato nel caso in cui siano stati effettuati riscatti parziali.

Art. 2

Clausola di rivalutazione

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* prevede la rivalutazione annuale della prestazione in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV, il cui regolamento è allegato alle presenti condizioni di assicurazione.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della suddetta prestazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

La società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Nel caso di morte dell'assicurato o di riscatto, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso o di richiesta del riscatto.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto dalla società espresso in punti percentuali è pari a:

- 0,9 punti percentuali assoluti per la prima annualità assicurativa;
- 1,20 punti percentuali assoluti per le annualità assicurative successive.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è aumentato della misura annua di rivalutazione, come sopra stabilita.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito della morte dell'assicurato, avvenuta in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della morte.

Art. 3

Versamento del premio

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA* prevede il versamento di un premio unico riportato in polizza. Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

L'importo del premio unico deve essere almeno pari a 5.000,00 euro.

PARTE II – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4

Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la società abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della società.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Nel caso di pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società.

Durata

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione del contratto e quella di decesso dell'assicurato.

Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata; il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta comunicazione.

La società rimborsa al contraente un importo pari al premio versato, diminuito delle eventuali imposte.

La società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Art. 5

Riscatto

VALORE GENERALI *CONVENZIONE SIMGENIA*, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente, a condizione che l'assicurato sia in vita e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla ricorrenza

annuale che precede o coincide con la data di richiesta, in base alle modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).

In caso di richiesta di riscatto prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore trattenuto, da applicare ai fini della determinazione dell'ultima rivalutazione, è incrementato in funzione dell'anno in cui viene richiesto il riscatto, delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Nel corso del	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
	1,30%	1,00%	1,00%	1,00%

A partire dalla quinta ricorrenza annuale non è applicato alcun costo per il riscatto.

L'importo liquidabile relativo al riscatto totale non può essere inferiore al premio versato, eventualmente riproporzionato nel caso in cui siano stati effettuati riscatti parziali.

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato.

In caso di riscatti parziali di importo complessivamente pari o inferiore alla differenza, se positiva, tra il capitale assicurato rivalutato fino all'anniversario di polizza che precede o coincide con la data di richiesta e l'88% del premio versato (al netto dei diritti di emissione), il valore trattenuto da applicare ai fini della determinazione dell'ultima rivalutazione annuale e di quella eventuale in pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta se successiva, non sarà incrementato, anche qualora non siano interamente trascorse le prime cinque annualità.

La quota riscattabile parzialmente non può essere inferiore 150,00 euro.

La prestazione residua non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la prestazione residua e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. La prestazione continua ad essere rivalutata ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione.

PARTE III – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 6

Pagamenti della società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici. Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di riscatto,

- un certificato di esistenza in vita dell'assicurato se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza,

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato

- impugnato e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società.

PARTE IV – ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7

Beneficiario Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla società o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'art. 1, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 8

Cessione, pegno e vincolo Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 9

Non pignorabilità sequestrabilità Le somme dovute dalla società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Art. 10

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

ALLEGATO N.1

Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari
L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente

suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 2

Valido solo per soggetti persone fisiche (ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)



GENERALI

Informativa contrattuale vita ed employee benefit **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾, ivi compresi quelli di previdenza complementare⁽³⁾, da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽⁴⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁽⁵⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge ⁽⁶⁾ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁷⁾ rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: *Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.*

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma nel modulo di proposta, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali o dei sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Il trattamento è connesso e strumentale alla gestione dei rapporti tra il Fondo Pensione ed i suoi aderenti ed alla gestione e liquidazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico e di eventuali prestazioni, a cui il Fondo Pensione è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- (4) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario, oppure aderenti dei fondi pensione che La qualificano come beneficiario, nonché anche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa
- (5) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, aderenti; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione e delle adesioni di previdenza complementare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, strutture sanitarie, pignoratori, vincolatori, società di recupero crediti ed altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono inoltre essere comunicati a società del Gruppo Generali, compagnie di assicurazione, fondi pensione e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti e dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione, nonché a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative. Vi sono poi organismi associativi e consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, COVIP, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Casellario Centrale Infortuni, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (6) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (7) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Data ultimo aggiornamento: 07/10/2013

GLOSSARIO

VALORE GENERALI

CONVENZIONE SIMGENIA

**Contratto di assicurazione a vita intera
con capitale rivalutabile a premio unico**



Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Partecipazione agli utili	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A..
Proposta di assicurazione	Il documento con il quale il contraente chiede a Generali Italia S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Società	La Compagnia Generali Italia S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'assicurato, che Generali Italia S.p.A. garantisce al beneficiario al momento della liquidazione.

Data ultimo aggiornamento: 07/10/2013